

COPIA

Deliberazione n. 048
In data 25.08.2014
Data pubblicazione
28.08.2014

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO
PROVINCIA DI BELLUNO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

Oggetto: IUC – TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di agosto a partire dalle ore 15.00 nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio, eseguito l'appello, risultano:

////////////////////////////////////

1. FRANCESCHI Andrea
2. POMPANIN Enrico
3. MARTINOLLI Giovanna
4. VEROCAI Stefano
5. GHEDINA Marco
6. DANDREA Stefano
7. BELLODIS Nicola
8. HUBER Herbert
9. GHEZZE Stefano
10. GHEDINA Gianpietro
11. DAL PONT Rocco

Presenti	Assenti
	*
*	
*	
*	
*	
*	
*	
*	
*	*
*	
*	
09	02

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Luisa MUSSO
Il Sindaco F.F. Enrico POMPANIN (art. 29 statuto), constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'o.d.g. dell'odierna adunanza.

Atto esecutivo il

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

- il comma 702 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RILEVATO che:

- gli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 riconoscono e disciplinano la potestà regolamentare dei Comuni relativa alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 25.08.2014 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 25.08.2014 sono state approvate per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni d'imposta IMU;
 - ai sensi del comma 681, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;
 - ai sensi del comma 673, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
 - ai sensi dei commi n. 707 e 708 e dell'art. 13, comma 9/bis D.L.201/2011, la componente IMU della IUC a decorrere dall'anno 2014 non si applica:
- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

CONSIDERATO che con il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) all'art. 5 sono state assimilate all'abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RILEVATO che

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazione, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- con i Decreti del Ministero degli Interni del 19.12.2013, del 13.02.2014, del 29.04.2014 e del 18.07.2014 è stato differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati da parte degli enti locali;

- il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

CONSIDERATO che il tributo per il servizi indivisibili (TASI) è finalizzato ad assicurare la copertura finanziaria dei servizi indivisibili erogati dal Comune;

CONSIDERATO, altresì, che:

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;

- dalle risultanze del bilancio emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi previsti dal Comune per l'anno 2014 sono i seguenti:

Servizi	Costi
Servizi di polizia locale	€ 331.202,43.-
Servizi di viabilità - servizi di pubblica illuminazione	€ 1.035.877,43.-
Servizi di tutela dell'ambiente e del territorio	€ 499.400,00.-
Servizi socio-assistenziali	€ 595.508,45.-
Servizi relativi alla cultura ed allo sport	€ 3.151.702,14.-

VISTI:

- lo Statuto comunale vigente;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;
- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge Stabilità 2014);
- il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 68 del 02.05.2014;

VISTO il punto e) dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il punto f) dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

CONSIDERATO che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare nella seduta del 12.08.2014;

SENTITA l’esposizione del Sindaco f.f. nonché gli interventi dei consiglieri comunali di cui in allegato;

Il consigliere Ghedina Gianpietro richiama l’emendamento presentato al bilancio di previsione 2014 e chiede di poterlo trattare contestualmente, vista l’attinenza con la presente deliberazione; ne da quindi lettura come di seguito:

“Azzeramento non applicazione della TASI la nuova tassa sui servizi indivisibile.

(Legge di Stabilità 2014 comma 676 art. 1 legge 147/2013)

Essendo facoltà di ogni comune l’applicazione della nuova tassa sui servizi indivisibili TASI si richiede viste le difficoltà economiche derivanti dal poco lavoro avuto nella stagione invernale e in quella estiva che sta provocando una situazione di vera emergenza sulla aziende e di riflesso sulle famiglie, ma anche sui possessori delle seconde case, visto anche l’aumento del 300% delle Tasse locali in questi ultimi 3/4 anni di azzerare il tributo”.

Il Sindaco ff. mette quindi in votazione il testo dell’emendamento suddetto con il seguente risultato:

Favorevoli	n. 2
Contrari	n. 7

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del succitato Decreto Legislativo;

Viene posta in votazione, in forma palese e per alzata di mano, la deliberazione così come proposta con il seguente risultato:

presenti	n. 09
Votanti	n. 09
Contrari	n. 02 Ghedina Gianpietro, Dal Pont Rocco
Voti favorevoli	n. 07

d e l i b e r a

- 1) di dare atto di quanto in premessa;
- 2) di dare atto che la discussione è stata registrata e verrà successivamente trascritta;
- 3) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni TASI:

0,8 per mille e detrazione pari a Euro 100,00.- per:

- abitazione principale e pertinenze della stessa;
- unità immobiliari assimilate all'abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

0,5 per mille per:

- soggetti passivi intestatari di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali: A/10 – A/11 - C/1 – C/3 e tutta la categoria D;

0,8 per mille per:

- aree fabbricabili;

0,8 per mille per:

- tutte le restanti fattispecie;
- 4) di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della stessa mentre il titolare del diritto reale la paga nella restante misura del 70%;
 - 5) di dare atto che le aliquote e la detrazione anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme precedentemente richiamate, in particolare i commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 147/2013;
 - 6) di disporre che la presente deliberazione sia inviata telematicamente al Ministero delle Finanze, come previsto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97 e dall'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, acquistando efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale (comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013).

IL CONSIGLIO COMUNALE


CON successiva votazione espressa per alzata di mano:

presenti	n. 09
Votanti	n. 07
Astenuti	n. 02 Ghedina Gianpietro, Dal Pont Rocco
Voti favorevoli	n. 07

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.



586



Egregio Sindaco F.F.
Pompanin Enrico

Segretario
Dott.a Musso Luisa

EMENDAMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

SPESA


- 1) Sistemazione e riapertura dell'attuale **Piscina di Guarnè** in attesa che venga costruita una nuova struttura.
- 2) Triplicare gli stanziamenti per gli **interventi di manutenzione del territorio**. Strade marciapiedi pulizia sistemazione dell'arredo urbano.
- 3) Stralciare il progetto del **Curling Center** all'interno dello Stadio del Ghiaccio per realizzare una struttura nella parte retrostante allo Stadio stesso (come da primo studio di fattibilità dello Stadio) così da non pregiudicare la poli-funzionalità e compromettere irreversibilmente la facciata/vetrata dello Stadio.
- 4) Stralciare dal Piano delle Alienazioni la prevista vendita della **Ex Centralina elettrica presso lo Stadio del Ghiaccio**. Riteniamo un errore la vendita di questo manufatto visto che qualora fosse riattivata potrebbe consentire l'autonomia energetica dello Stadio del Ghiaccio. In prospettiva poi pensando a quella come la cittadella dello Sport con la prevista realizzazione della Pista di Curling e della Piscina una centralina idroelettrica a servizio della stessa diventa una importante opportunità che deve essere mantenuta.
- 5) **Azzeramento non applicazione della TASI** la nuova tassa sui servizi indivisibile.
(Legge di Stabilità 2014 comma 676 art.1 Legge 147/2013)
Essendo facoltà di ogni Comune l'applicazione della nuova tassa sui servizi indivisibili TASI si richiede viste le difficoltà economiche derivanti dal poco lavoro avuto nella stagione invernale e in quella estiva che sta provocando una situazione di vera emergenza sulle aziende e di riflesso sulle famiglie ma anche sui possessori delle seconde case , visto anche l'aumento del 300% delle Tasse locali in questi ultimi 3/4 anni di azzerare il tributo.

ENTRATA

Razionalizzazione delle spese in particolar modo degli incarichi esterni, mutuo visto che la capacità di indebitamento del Comune lo consente, utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Facciamo presente che l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato per ridurre/estinguere parte dei mutui contratti dal Comune riducendo così la spesa di parte corrente del Bilancio e dando la possibilità di ridurre le tasse (TASI) il tutto rispettando il Patto di Stabilità .

Cortina d'Ampezzo, 22 agosto 2014



Per La Nostra Cortina

A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name, written over the text "Per La Nostra Cortina".

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 25.08.2014

PUNTO N. 10 ALL'ORDINE DEL GIORNO – IUC – TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.

VICESINDACO

Sostanzialmente questo è il nuovo tributo che è stato istituito dal Governo, la TASI e perciò questa è la "terza gamba" che costituisce l'Imposta Unica Comunale, che è composta per l'appunto da IMU, TASI e TARI, la TASI è una componente che è riferita ai servizi per l'appunto indivisibili. Sostanzialmente per il 2014 la normativa prevede che la somma tra quello che si paga di TASI e di IMU non può superare il 10,6 per mille però per questo anno qua la legge dà la possibilità di applicare uno 0,8 per mille in più, cosa significa questa imposizione a Cortina? Sostanzialmente noi abbiamo già le seconde case che pagano il 10,6 per mille di IMU, se non ci fosse l'opzione di potere fare pagare lo 0,8 per mille in più le seconde case non pagherebbero la TASI. In realtà abbiamo approfittato di questa opzione e abbiamo deciso di coprire le spese inerenti a questi servizi, appunto applicando su tutte le abitazioni lo 0,8 per mille, abbiamo previsto anche delle detrazioni sulla prima casa di 100 euro di detrazione, che più o meno corrispondono a metà – a grandi linee – di quello che si paga di TASI e abbiamo cercato di agevolare in questo caso qua il più possibile tutte le attività produttive e perciò le attività che rientrano nelle categorie catastali A10, A11, C1, C3 e tutte le categorie D, ricordo che per l'IMU per la categoria D tutto l'introito va a Roma.

Sostanzialmente vado a leggere il deliberato, così capiamo le varie percentuali:

di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni TASI: 0,8 per mille e detrazioni pari a 100 euro per abitazione principale e pertinenze della stessa, unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzino come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente dalla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di 500 euro, questa è come l'introduzione che abbiamo fatto prima per l'IMU. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare. Unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti disposizioni, casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale di servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia a ordinamento militare e a quello dipendente dalle Forze di Polizia a ordinamento civile nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale della residenza anagrafica, 0,5 per mille per soggetti passivi intestatari di unità immobiliari classificate nelle categorie A10, A11, C1, C3 e tutta la categoria D, 0,8 per mille per aree fabbricabili, 0,8 per mille per tutte le restanti fattispecie; stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della stessa mentre il titolare del diritto reale paga la restante misura del 70%. Questa è una

ulteriore introduzione che abbiamo fatto, sostanzialmente nel caso in cui l'unità abitativa è occupata da un'altra persona che ha un diritto reale o affitto l'occupante versa la TASI nella misura del 30% mentre il proprietario del 70%, però la legge è applicabile nel caso in cui il contratto abbia durata di più di sei mesi;

di dare atto che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme precedentemente richiamate, in particolare i commi 677 e 678 Art. 1 della Legge 144/2013;

di disporre che la presente deliberazione sia inviata telematicamente al Ministero delle Finanze.

Questo è quanto, se ci sono richieste di chiarimenti. Prego, Consigliere Ghedina.

CONSIGLIERE GHEDINA GIANPIETRO

Sì, io credo che se si voleva dare proprio una mano alle aziende, ai cittadini, ai possessori di seconde case questa nuova tassa la si poteva eventualmente azzerare, come anche previsto dalla normativa. Noi come gruppo abbiamo proposto un emendamento al bilancio di azzeramento, non applicazione della TASI che è previsto come possibilità data dalla Legge di Stabilità 2014 comma 676 Art. 1 Legge 147/2013 e quindi vorrei capire se questo emendamento eventualmente lo presento o comunque lo valutiamo adesso, lo mettiamo in votazione adesso o lo vediamo poi in sede di bilancio, forse è più attinente.

VICESINDACO

Secondo me anche potremmo vederlo adesso, visto che parliamo di TASI, credo sia più attinente.

CONSIGLIERE GHEDINA GIANPIETRO

Volevo farmi tramite appunto di una sensibilità credo anche più generale per il fatto che comunque effettivamente si sta attraversando un periodo di grossa difficoltà (e credo che anche lei se ne renda conto) delle aziende, delle famiglie, dei possessori di seconda casa che non sempre sono persone comunque di fuori ma anche residenti e che già in questi ultimi anni (abbiamo appena visto anche con il passaggio dalla TARSU alla TARES) si sono visti effettivamente salassare da una serie importante di tributi locali, l'IMU al 10,60 per alcune fattispecie, la TARSU ora TARI per quanto riguarda le immondizie e non parliamo poi per quanto riguarda i canoni che si devono pagare a GSP per quanto riguarda l'acqua, per cui diciamo c'è effettivamente - io credo - una grossa difficoltà nella comunità per la pressione fiscale e per questo noi abbiamo approntato e previsto questo emendamento, visto che voi ormai probabilmente avete approntato il Regolamento della IUC, avete probabilmente anche le vostre proiezioni. A noi avrebbe fatto piacere magari - come era accaduto per l'IMU in una prima fase - essere coinvolti magari in un lavoro di Commissione per verificare se c'era la possibilità di andare a limare qualcosa e quindi non solamente nelle spese che effettivamente forse potrebbero essere fatte ma anche su questa tipologia di tributi, che appunto ripeto la normativa stessa prevede che possa essere azzerata. Questa come riflessione e poi non so, se vuole rispondermi, poi dopo vado a leggere eventualmente e a mettere in votazione.

VICESINDACO

Io le rispondo e poi magari leggiamo il punto N. 5 dell'emendamento, le rispondo dicendo che effettivamente la legge dà la possibilità di non applicarla però non c'è la fattibilità, nel senso che ci obbligano sostanzialmente ad applicare la TASI, perché c'è un incremento del Fondo di Solidarietà che viene mandato a Roma di oltre 1 milione di euro, quest'anno manderemo giù 9 milioni di euro, previsti. C'è una diminuzione dei trasferimenti, che ormai sembra il disco rotto

dei Sindaci ma è così e sostanzialmente effettivamente loro ti dicono "Puoi fare a meno di applicarla ma arrangiati", sostanzialmente i soldi ci servono e se vogliamo chiudere il bilancio dobbiamo applicarla. L'abbiamo applicata al minimo possibile, cercando di andare a pesare il meno possibile, lo 0,8 per mille, è sempre comunque qualcosa, naturalmente come dice lei in questo periodo tutto fa brodo, perciò sicuramente è un qualcosa in più che i cittadini si vedono costretti a pagare, ripeto non è per fare cassa del Comune, questo serve per andare a coprire i conti di esercizio dell'Amministrazione e i conti anche per l'Amministrazione aumentano sempre perché come aumenta il gasolio, la corrente etc. per il privato aumentano anche per il Comune; poi ripeto con le ultime disposizioni e con l'ultima metodologia di trattamento che ha il Governo verso i Comuni andremo sempre peggio, perché siamo diventati veramente i riscossori dello Stato, ci danno la possibilità di applicare tasse che siamo costretti ad applicare per fare tornare i conti.

Per quanto riguarda il coinvolgimento delle minoranze etc. effettivamente sì, potevate essere coinvolti di più, vi dico sinceramente che è stata una battaglia riuscire ad arrivare all'approvazione di tutte queste tariffe, bilancio etc., perché abbiamo avuto dei problemi legati a malattia di qualche dipendente comunale che era proprio legato all'approvazione dei bilanci e queste cose qua e ci ha fatto veramente andare avanti nei mesi per l'approvazione del bilancio e perciò abbiamo dovuto veramente correre; in passato effettivamente siete stati coinvolti – ricordo – anche quando abbiamo fatto le tariffe per l'applicazione della TARSU, sinceramente a volte abbiamo avuto dei riscontri molto positivi, perché i suggerimenti sono stati veramente anche d'aiuto e a volte anche dopo un coinvolgimento (ricorso con la TARSU) l'emendamento che è stato proposto dalla minoranza fu non applicare l'incremento della TARSU sulle attività, quando sapevamo bene che i conti erano fatti per fare quadrare il bilancio. Quindi sì, effettivamente potevate essere coinvolti ma non c'è stato il tempo, è colpa mia e mi prendo il demerito di questo.

Per quanto riguarda invece l'emendamento io glielo farei leggere e mi sembra che sia il punto N. 5, ce l'ho sottomano e poi ho anche una risposta logicamente del Responsabile Pais Becher, che ha risposto dal punto di vista tecnico e poi dal punto di vista politico naturalmente ci siamo noi.

CONSIGLIERE GHEDINA GIANPIETRO

Brevemente, sulla TARSU forse non ci siamo incontrati anche perché la nostra impostazione effettivamente era molto diversa sul tipo di servizio che viene attualmente fatto, su come era stato appunto gestito l'appalto, sui costi e effettivamente su quello che poi è il servizio che viene reso e quindi probabilmente la base non era comune per poi arrivare ad una visione magari univoca. Per quanto riguarda la TASI io dico sì, effettivamente con le spese che avete previsto probabilmente non si riusciva a chiudere il bilancio, è certo che bisognava probabilmente razionalizzare le spese o rinunciare forse a qualche spesa, in realtà molti Comuni d'Italia non l'hanno e non la utilizzeranno questa nuova tassa, tanto è vero che la normativa prevede e propone anche una proposta di delibera in tale senso e quindi, ripeto, è una scelta legittima dell'Amministrazione quella di verificare le entrate e le uscite, era forse una opportunità che poteva essere verificata però prendo atto di quanto detto da lei, Vicesindaco.

Per quanto riguarda l'emendamento vado a leggere, è il punto 5 degli emendamenti che noi avevamo proposto al bilancio di previsione e ora diventa emendamento invece per quanto riguarda questo punto che sono le aliquote TASI: "Azzeramento e non applicazione della TASI, la nuova Tassa sui Servizi Indivisibili, Legge di Stabilità 2014 comma 676 Art. 1 Legge 147/2013. Essendo facoltà di ogni Comune l'applicazione della nuova Tassa sui Servizi

Indivisibili (TASI) si richiede, viste le difficoltà economiche derivanti dal poco lavoro avuto nella stagione invernale e in quella estiva, che sta provocando una situazione di vera emergenza sulle aziende e, di riflesso, sulle famiglie ma anche sui possessori delle seconde case, visto anche l'aumento del 300% delle tasse locali in questi ultimi tre – quattro anni di azzerare il tributo".

VICESINDACO

Ho qui la risposta di Pais Becher all'emendamento, naturalmente leggo solo la parte relativa al punto 5. Solo una piccola precisazione su quanto ha detto anche lei: è vero, ci possono essere Comuni che non la applicano e io sinceramente non lo so però bisogna vedere anche cosa applicano, cioè se hanno addizionali IRPEF, se applicano l'Imposta di Soggiorno, se applicano le agevolazioni ai residenti che applichiamo noi. È una valutazione un po' più complessa di quello che ha riassunto lei, dico a me le tasse non piace farle pagare a nessuno e non è che sono qui per farle pagare, se c'è bisogno lei dice di tagliare le spese, sinceramente le spese più grandi che abbiamo sono quelle legate ai consumi di energia, gasolio etc. e naturalmente personale. Siamo già sottodimensionati e se devo tagliare ancora il personale è meglio che chiudiamo baracca e baracchini, magari qualcuno è anche contento se chiudiamo ma sostanzialmente è stata fatta anche una analisi delle possibili spese che potevano essere tagliate, è stata fatta sia dagli uffici ma anche dal Dottor Zorzetto, che ci ha dato una mano proprio a redigere il bilancio che poi è stato rivisto anche da Pais Becher, proprio perché l'intenzione dell'Amministrazione non è quella di imporre una nuova tassa ma è quella di cercare di fare pagare meno possibile al cittadino, però i conti devono tornare e purtroppo in questo tipo di rapporto che abbiamo adesso con lo Stato siamo costretti ad applicarla.

Vado a leggere la risposta e poi le do nuovamente la parola, se ha bisogno: "L'azzeramento del gettito TASI, se non compensato da maggiori entrate o minori spese, produce una perdita di 2.799.656 euro, trattenuta dallo Stato per finanziare il Fondo di Solidarietà. Il gettito TASI previsto è di 2.041.000 euro con uno sbilancio di 758.000 euro, coperto da altre entrate non vincolate, l'emendamento non ha valore politico ma è privo di attinenza contabile. La variazione proposta è stata formulata senza indicare l'importo da stanziare in bilancio come maggiore entrata o minore spesa compensativa, derivante dall'azzeramento del gettito TASI. Si esprime parere non favorevole all'emendamento N. 5 del bilancio di previsione, presentato dal gruppo consiliare *Per la nostra Cortina* in data 22.8.2014, perché in assenza dell'importo da stanziare non è possibile valutare gli effetti economici e patrimoniali sugli equilibri di bilancio rispetto al Patto di Stabilità".

Va bene, questa è una risposta tecnica che sostanzialmente dice quello che dicevo io, quello che è stato previsto, l'incasso della TASI sono più o meno 2 milioni di euro, che è il minimo per fare tornare i conti e sostanzialmente se non mettiamo la TASI lo Stato prevede che noi dalla TASI, come valore che poi viene utilizzato per calcolare il Fondo di Solidarietà incassiamo 2.799.000 euro e ci troviamo con conti che non tornano sostanzialmente. Prego, Consigliere Ghedina.

CONSIGLIERE GHEDINA GIANPIETRO

Sì, ringrazio lei e ringrazio il Responsabile del Servizio per la risposta, poi ognuno rimane ovviamente sulle proprie posizioni, ricordo noi abbiamo un bilancio di quasi 40 milioni di euro, abbiamo alternativamente avanzi da 5 – 6 milioni di euro e quindi in realtà effettivamente 2 milioni di euro sono tanti però sono tanti anche per quei cittadini e quelle aziende che se li vedranno e che dovranno pagare in più per questo anno 2014. I confronti con altre realtà effettivamente, sia che li faccia io o che li faccia lei trovano molto spesso

poca importanza nel fatto che comunque i cittadini di Cortina hanno una pressione tributaria enorme, pure non avendo l'addizionale IRPEF, comunque il pagamento di quello che si paga di IMU, di TARES, piuttosto che di acqua penso abbia pochi eguali non solo sul territorio veneto ma sull'intero paese e quindi ogni gabella in più effettivamente provoca delle ripercussioni su famiglie e aziende sulle quali ovviamente bisogna riflettere. Comunque ringrazio per le risposte.

VICESINDACO

Concordo con lei che il carico fiscale c'è, lo 0,8 per mille sulle prime case, abbiamo la detrazione dei 100 euro che va a ridurre più o meno della metà, ripeto come ha detto lei ognuno rimane sulle proprie posizioni ma la mia non è differente dalla sua, nel senso che se si potesse veramente ridurre le spese di 2 milioni di euro non applicheremmo questo nuovo tributo e poi sull'avanzo di amministrazione è un avanzo in conto capitale e non è in conto esercizio e perciò è vero, poi si può riapplicare però non è proprio così lineare la cosa. Questo è sostanzialmente.

Se ci sono altri interventi altrimenti direi di procedere in questo modo: andiamo a votare prima la proposta di emendamento al punto N. 5, che è la proposta che fa il gruppo "Per la nostra Cortina" e poi eventualmente andiamo a votare la delibera emendata con questa cosa. Votiamo la proposta del gruppo "Per la nostra Cortina", sostanzialmente di azzerare la TASI, così come al punto 5 dell'emendamento: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: 2 favorevoli, 7 contrari. Respinto dal Consiglio Comunale.

Andiamo a votare allora la delibera come redatta in origine: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: 2 contrari. Approvato dal Consiglio Comunale.

Pongo in votazione l'immediata eseguibilità della delibera: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: 2 astenuti. Approvato dal Consiglio Comunale.

Andiamo avanti con l'ordine del giorno, siamo al punto N. 11, ex N. 8.

REGIONE VENETO
REJON VENETO



PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINCIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO
COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

**OGGETTO: IUC – TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – DETERMINAZIONE
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014**

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Tributi, in conformità all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di delibera.

Cortina d'Ampezzo, 6 agosto 2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

f.to Dott.ssa Luisa Musso

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di delibera.

Cortina d'Ampezzo, 6 agosto 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Augusto PAIS BECHER

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO F.F.

F.to Enrico POMPANIN

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Luisa MUSSO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:
- E' stata pubblicata a questo Albo Pretorio il **28 AGO 2014** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, (art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000);
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, art. 134, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Luisa MUSSO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li. **28 AGO 2014**



L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Antonella MANAIGO

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Luisa MUSSO